

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 159 del 25 Gennaio 2019

**RIMBORSO ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE SPESE SOSTENUTE AL
31.12.2018 PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE CON DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI REGIONALI N. 17797/2016, 850/2015 E 5389/2017, AI SENSI DELL'
ORDINANZA N. 31 DEL 30 AGOSTO 2012**

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l’art. 1, co. 2 e 5, e l’art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, co. 1, del decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;
- l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e in particolare :
 - il comma 8 :Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai

comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la Regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione;

- il comma 9 : Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016;

Visti inoltre:

- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 e in particolare il comma 9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».”;
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l'articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che: ”per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da

programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”;

Richiamata l’ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in Legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013 e in particolare l’ Articolo 8 “Disposizioni finanziarie” ”Gli oneri derivanti dalle esigenze di funzionamento della struttura commissariale, sono imputati al fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, come modificato e convertito”;

Richiamata l’ordinanza 49/2016 che riporta che i limiti di spesa di cui alla suindicata normativa, per la Regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 2017 ed euro 23.460.000,00 per il 2018;

Visto altresì l’art. 2 bis comma 44 del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che:

- al fine di armonizzare le procedure della ricostruzione, anche in una prospettiva di rientro alla gestione ordinaria prevista dalla L. 225/1992, con la DGR 2084/2015 e ss.mm. è stata istituita l’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 nella quale sono state incardinate tra le altre anche le attività di coordinamento della ricostruzione pubblica e privata;
- l’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 si compone di due Servizi, uno per la “gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso” e uno per la “gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti con gli Enti locali;
- con la delibera di Giunta regionale n. 360 del 14 marzo 2016 e con delibera n. 2395 del 28/12/2016 è stato nominato il Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012;
- che con determinazione 17797 dell’ 11 novembre 2016 alla luce anche della revisione organizzativa regionale in attuazione delle delibere di Giunta 270/2016 e s.m., e dell’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, volendo ottimizzare le attività di completamento degli interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014 sono state istituite cinque posizioni di coordinamento con attribuzione di Posizioni organizzative, assegnate al Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti, i cui oneri accessori sono a carico della contabilità speciale del Fondo per la ricostruzione, i cui ruoli si integrano con le unità di personale

tecnico e amministrativo afferenti alla struttura del Commissario delegato e delle altre strutture sia interne che esterne alla Regione e precisamente:

- QNF00001 “Consulenza giuridica e gestione del contenzioso”
 - QNF00002 “Coordinamento degli interventi di ricostruzione degli immobili sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali”
 - QNF00003 “Coordinamento degli interventi di ricostruzione dei centri storici”
 - QNF00004 “Coordinamento delle attività connesse al rilascio dei pareri di congruità per gli interventi di ricostruzione pubblica”
 - QNF00005 “Supporto agli Enti locali per gli interventi di ricostruzione privata – Monitoraggio MUDE”;
- le suddette posizioni organizzative sono temporanee e la loro durata è legata a quella dell'Agenzia, la cui scadenza è stata fissata a tre anni dopo la cessazione dello stato di emergenza, così come definita dalla normativa statale (DGR 2084/2015);
 - gli oneri derivanti dalla copertura delle PO di cui al punto precedente, sono a carico della contabilità speciale del Fondo per la ricostruzione, e saranno rimborsate alla Regione Emilia-Romagna dall'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, secondo le modalità convenute con la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

Richiamate:

- la determinazione n. 20174 del 15 dicembre 2016 “Conferimento numero cinque incarichi di titolarità di posizione organizzativa presso l’Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012” con la quale sono stati conferiti i suddetti incarichi fino al 31 maggio 2017;
- la determinazione n. 10548 del 28 giugno 2017 “Conferimento di incarichi di titolarità di posizione organizzativa presso l’Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012” con la quale sono stati conferiti i suddetti incarichi fino al 30 giugno 2020 ad eccezione della posizione QNF00005 in quanto il titolare individuato ha optato per un’altra posizione presso altra struttura;
- la determinazione n. 11854 del 19 luglio 2017 “Conferimento di incarico di titolarità di posizione organizzativa presso l’Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 dal 1.8.2017 a seguito di supplemento di istruttoria” con la quale è stato conferito l’incarico relativo alla posizione QNF00005 fino al 30 giugno 2020;

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali nn. 850 del 29/1/2015, 5389 del 10/4/2017 e 6149 del 27/4/2017 a seguito delle quali sono imputati a carico della contabilità speciale del Fondo per la ricostruzione, i costi delle due Posizioni organizzative Q0001436 e Q0001256 (per il 70%) istituite presso la Segreteria dell’Assessore alle Attività produttive. Piano energetico. Economia verde e Ricostruzione post-sisma sino alla fine del mandato dell’assessore e saranno rimborsate alla Regione Emilia-Romagna dall'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, secondo le modalità convenute con la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

Richiamato il decreto n. 2155 del 3 settembre 2018 recante “Rimborso alla Regione Emilia-Romagna delle spese sostenute al 31.12.2017 per le posizioni organizzative istituite con determinazioni dirigenziali regionali n. 17797/2016, 850/2015 e 5389/2017, ai sensi dell’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012” e s.m.;

Dato atto che la PO QNF00001 “Consulenza giuridica e gestione del contenzioso” è vacante dal 1/1/2018 e pertanto per il 2018 non vi sono oneri da rimborsare alla Regione;

Vista la nota del Servizio Amministrazione e Gestione della Direzione generale risorse, Europa, Innovazione e istituzioni della Giunta regionale protocollo PG/2019/88270 del 22 gennaio 2019 con la quale, in base agli accordi, la Regione richiede al commissario il rimborso delle spese sostenute nel 2018 (indennità, tredicesima e relativi oneri contributivi comprensivi di IRAP) per un totale di € 78.892,94 e precisamente

- per le posizioni organizzative QNF00002, QNF00003, QNF00004, QNF00005, così come definito dalla determina 17797/2016
- per le posizioni organizzative Q0001436 e Q0001256 (al 70%) così come definito dalla determina 5389/2017

Dato atto che:

- la copertura finanziaria della spesa di Euro € 78.892,94 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 31/2012 e ss.mm.
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni per provvedere al rimborso della somma di cui sopra spesa alla Regione Emilia-Romagna e di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di provvedere al rimborso a favore della Regione Emilia-Romagna delle spese di € 78.892,94 dalla stessa sostenute al 31.12.2018, per gli incarichi di posizione organizzativa (indennità, tredicesima e relativi oneri contributivi comprensivi di IRAP) :
 - QNF00002, QNF00003, QNF00004, QNF00005, così come definito dalla determina 17797/2016
 - Q0001436 e Q0001256 (al 70%) così come definito dalla determina 5389/2017
2. di dare atto che il complessivo importo di € 78.892,94 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 31/2012 e ss.mm.;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di € 78.892,94 a favore della Regione Emilia-Romagna, sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12”, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente